



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**

**Il Tribunale di Udine,**

**sezione civile,**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Gianfranco PELLIZZONI Presidente; dott. Francesco

VENIER Giudice; dott. Andrea ZULIANI Giudice rel.;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n° 6998/06 R.A.C.C. promossa, con atto  
di citazione notificato il 15.12.2006 cron. n° 24865 U.N.E.P. di Udine,

da

“**A S.r.l.**”, in persona del legale rappresentante M. Laurino, con il  
difensore e dom. avvocato S. Milillo, per procura speciale a margine  
dell’atto di citazione,

*attrice-opponente;*

contro

- “**B s.n.c. di C & C.**”, in persona dei soci amministratori C e D, con  
il difensore e dom. avvocato M. Conti, per procura speciale a  
margine del ricorso per decreto ingiuntivo,

*convenuta-opposta;*

avente ad **oggetto**: vendita beni mobili; pagamento contributi consortili; risarcimento danni.

Causa iscritta a ruolo il 21.12.2006 e discussa all'udienza collegiale del 21.12.2007.

#### CONCLUSIONI:

- **per parte attrice-opponente**: "In via principale ..., respinta ogni contraria eccezione ed istanza, inclusa quella di provvisoria esecuzione, essendo l'opposizione fondata su prova scritta, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, dichiarando il credito azionato estinto per compensazione. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. In via subordinata, accertato che A è creditore della somma di € 43.159,99# per attività di promozione e gestione svolta nell'interesse della B negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, condannarsi la B S.n.c. ... a pagare la corrispondente somma al A, maggiorata di interessi e rivalutazione, compensandosi eventualmente il credito dell'uno con le avverse pretese fino a concorrenza. Spese diritti ed onorari di causa rifusi. In via riconvenzionale: accertato che la B ha indebitamente usato nella sua pubblicità i segni distintivi del A quantomeno dal 9.5.2005 al 6.2.2006 condannarsi la stessa a risarcire il danno conseguente determinato in € 20.000# o nella diversa misura ritenuta di giustizia o di equità.

Spese diritti ed onorari di causa rifusi. In via istruttoria: (*omissis*).”

- **per parte convenuta-opposta:** “In via preliminare assorbente: accogliere l’eccezione di inammissibilità ai sensi dell’art. 8, comma 5, d. legisl. n° 5 del 2003 dell’istanza di fissazione d’udienza notificata il 9.5.2007 e conseguentemente dichiarare l’estinzione del processo. In via preliminare di rito: dichiarare l’inesistenza della notificazione della memoria di riassunzione comunicata a mezzo *telefax* in data 22.3.2007, ovvero la nullità della stessa, nullità non sanata essendo stata eccepita nella prima difesa. In via preliminare di rito ulteriore: dichiarare la inidoneità della memoria di riassunzione a provocare effettivamente la riassunzione del processo quiescente, in assenza di una dichiarazione in tal senso. In via preliminare di merito: dato atto che il decreto ingiuntivo non è stato opposto, dichiararsi lo stesso definitivamente esecutivo. Accordarsi in ogni caso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (...) Nel merito: respingersi l’opposizione siccome infondata, accertando il difetto di legittimazione passiva della B S.n.c. in ordine alla domanda di pagamento delle quote di funzionamento del A. Condannarsi in ogni caso l’attore opponente al pagamento in pro della convenuta opposta della capital somma di € 43.153,99# oltre agli interessi moratori al tasso previsto dal d. legisl. n° 231 del 2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo. Spese di lite rifuse, gravate da CNPAF e IVA.

In via istruttoria: (*omissis*).”

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.**

“B S.n.c. di C & C.” otteneva decreto ingiuntivo, nei confronti di “A S.r.l.”, per il pagamento della somma capitale di € 43.153,99#, a titolo di saldo del prezzo per vendite di materiale lapideo. L’ingiunta proponeva opposizione, non contestando i fatti posti a fondamento del credito di controparte, ma eccependo in compensazione il proprio credito di pari importo per servizi di gestione consortile e chiedendo la condanna della convenuta-opposta al risarcimento dei danni per l’indebito utilizzo dei segni distintivi del A dopo la perdita della qualità di socia della società consortile. Instauratosi il contraddittorio, “B S.n.c. di C & C.” eccepiva innanzitutto l’erroneità del rito instaurato con la citazione, inerendo la domanda riconvenzionale dell’attrice-opponente a un rapporto societario, desumendone la conseguenza dell’inesistenza dell’opposizione. Nel merito, contestava il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo ceduto agli altri consorziati le quote sociali ed ogni obbligazione connessa; attribuiva a un innocuo ritardo nell’aggiornamento del proprio sito *web* l’ulteriore utilizzo del logo del consorzio dopo la cessione delle quote.

Alla prima udienza, il giudice istruttore disponeva il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 1,

comma 6, d. legisl. n° 5 del 2003. Dal successivo scambio di memorie scaturiva una serie di ulteriori eccezioni in rito, finché il giudice relatore fissava l'udienza di discussione davanti al collegio, proponendo di non ammettere le prove *hic et inde* dedotte. All'esito dell'udienza, il collegio tratteneva la causa in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE.**

In via preliminare vanno affrontate le numerose eccezioni in rito sollevate da parte convenuta: non solo quelle riportate nelle conclusioni epigrafate, ma – in quanto rilevabili d'ufficio – anche quelle sollevate nella memoria conclusionale (a parte quella volta a sollevare dubbi sulla data di notificazione del decreto ingiuntivo, che è stata esplicitamente rinunciata in udienza).

Per quanto riguarda l'eccezione di inammissibilità dell'istanza di fissazione d'udienza dell'attrice-opponente (sollevata sostenendo che essa sia stata proposta prima della scadenza del termine fissato alla convenuta-opposta per notificare una memoria di replica), basta richiamare quanto argomentato nell'ordinanza presidenziale del 6/7.9.2006, ovverosia che il tenore letterale dell'art. 2, comma 3, prima parte, d. legisl. n° 5 del 2003, facendo indistinto riferimento "ai termini" (al plurale) impone di applicare la riduzione alla metà, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, a tutti i termini previsti per

lo scambio degli scritti difensivi. In ogni caso, non si vede – e parte convenuta-opposta non lo spiega – come dall'eventuale inammissibilità dell'istanza di fissazione d'udienza (e dall'errore di valutazione sul punto del presidente) potrebbe derivare ora l'estinzione del processo che si chiede di dichiarare.

Palesamente inconsistente è l'eccezione di *inesistenza* dell'opposizione a decreto ingiuntivo per essere stata notificata secondo il rito ordinario e non secondo il c.d. rito societario. In questo ed in altri casi analoghi, la legge prevede la possibilità e le modalità della conversione del rito e considerare inesistente un atto comunque idoneo ad instaurare il contraddittorio sarebbe contrario ai principi comunemente accettati.

In memoria conclusionale, parte convenuta-opposta ha contestato la tempestività dell'opposizione e della costituzione in giudizio dell'attrice-opponente, in quanto il generale dimezzamento dei termini di cui al citato art. 2, comma 3, prima parte, d. legisl. n° 5 del 2003 dovrebbe riguardare anche il termine per fare opposizione e quello fissato all'attore per costituirsi. La prima eccezione è infondata in fatto, perché nel caso di specie il decreto ingiuntivo non aveva ad oggetto un rapporto rientrante nelle materie di cui all'art. 1 d. legisl. n° 5 del 2003 ed è il decreto ingiuntivo che fissa il termine, sicché questo non può che rimanere invariato, anche se l'opposizione

introduce altra materia del contendere soggetta al rito speciale. La seconda eccezione è anch'essa infondata in fatto, perché – pur essendosi effettivamente costituito in ritardo l'attrice-opponente (ciò anche applicando le norme del rito ordinario, avendo essa fissato la prima udienza senza rispettare il termine a comparire di 90 giorni: art. 645, comma 2°, c.p.c.) – fu la convenuta-opposta a costituirsi tempestivamente – ovverosia più di 10 giorni prima dell'udienza di comparizione – così sanando la tardiva costituzione di controparte (art. 171, comma 2°, c.p.c.).

Ancora, "B S.n.c. di C & C." eccepisce l'inesistenza ovvero la nullità della notificazione della memoria di riassunzione comunicata – dopo il mutamento del rito – dal difensore dell'attrice-opponente a mezzo *telefax* in data 22.3.2007. Ciò sul presupposto che la notificazione a mezzo *telefax*, pur astrattamente prevista dall'art. 17, comma 1, lett. a), del d. legisl. n° 5 del 2003, non sarebbe in realtà *operativa*, in mancanza della "normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti ... teletrasmessi", nel cui "rispetto" quella notificazione dovrebbe avvenire (art. 17, comma 2, d. legisl. cit.). In realtà, una volta introdotta la previsione legislativa di una notificazione "con trasmissione dell'atto a mezzo *fax*", non sembra davvero possibile

considerare “inesistente” – ovvero sia del tutto difforme dal modello legale – una notificazione fatta proprio in quel modo. Nel caso di specie, la notificazione appare anche valida e regolare, avendo il difensore dell’attrice-opponente integrato il suo atto con la “relata” dell’attività svolta, datata e sottoscritta. Ad ogni modo, una volta esclusa la sussistenza degli estremi della fattispecie giurisprudenziale dell’inesistenza, l’eventuale nullità della notificazione sarebbe del tutto irrilevante, posto che il legale della convenuta rispose, anch’egli a mezzo *fax*, per accusare ricevuta della memoria di controparte. Il che dimostra che la trasmissione dell’atto raggiunse lo scopo di portarlo a conoscenza del legale avversario e, come noto “La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” (art. 156, comma 3°, e art. 160 c.p.c.).

Infine, addirittura speciosa è l’eccezione di “inidoneità della memoria di riassunzione a provocare effettivamente la riassunzione del processo quiescente, in assenza di una dichiarazione in tal senso”. In esito all’ordinanza di mutamento del rito e cancellazione dal ruolo del giudice istruttore, l’attrice-opponente ha notificato una “memoria in riassunzione per mutamento del rito a seguito ordinanza 12.3.2007 dott. Zuliani *causa assoggettata a rito societario*”: davvero non si comprende cos’altro avrebbe dovuto dire, o quale formula

sacramentale avrebbe dovuto usare, per manifestare meglio l'intenzione di proseguire il processo avviato con la notifica del decreto ingiuntivo.

Per venire finalmente al merito, il credito azionato da "B S.n.c. di C & C." con la procedura monitoria è, per quanto riguarda i suoi fatti generatori, del tutto pacifico. La controversia si incentra invece sui crediti opposti in compensazione da "A S.r.l.", aventi ad oggetto innanzitutto corrispettivi per servizi consortili relativi all'epoca in cui anche la convenuta-opposta era una socia consorziata. Quest'ultima contesta di dovere alcunché, invocando la seguente clausola contenuta nell'atto di cessione della propria quota agli altri consorziati: "La cessione delle quote sociali da parte della società *B S.n.c. di C & C.* comporta l'immediato trasferimento in capo agli acquirenti di tutti i diritti, i poteri, le facoltà e le obbligazioni connaturati alla qualità di socio e al possesso della quota di partecipazione nella società *A S.r.l.*" (art. 17; v. doc. n° 1 allegato alla comparsa di risposta). Parte attrice-opponente replica che tale clausola non può produrre alcun effetto rispetto ad una compensazione che aveva in quel momento (9.5.2005) già determinato l'effetto estintivo delle reciproche obbligazioni precedentemente sorte e divenute liquide ed esigibili (art. 1243, comma 1°, c.c.).

La replica è giuridicamente corretta, ma idonea, in fatto, a dare soltanto parziale fondamento all'opposizione. Presupposto della compensazione – che opera *ex lege* estinguendo i due debiti “dal giorno della loro coesistenza” (art. 1242, comma 1°, c.c.) – è, appunto, la contemporanea liquidità ed esigibilità dei crediti contrapposti. Nel caso di specie, i crediti dell'attrice-opponente sono tutti maturati e divenuti esigibili prima del 9.5.2005, come si desume dalle relative fatture (v. suoi docc. da 3 a 10); viceversa, alcuni dei crediti della convenuta-opposta sono divenuti esigibili soltanto in data successiva. Si tratta di quelli recati dalle fatture 70 del 30.4.2005 (€ 1.481,44#), 110 del 31.5.2005 (€ 6.604,97#) e 115 del 30.6.2005 (€ 1.675,91#) (v. suoi docc. da 5 a 7). Per questi crediti – di complessivi € 9.762,32# – non ha potuto operare l'estinzione per compensazione, perché, quando essi sono divenuti liquidi ed esigibili, “B S.n.c. di C & C.” aveva già ceduto la sua quota societaria, con i diritti e gli obblighi ad essa “connaturati”. In questa misura, l'eccezione di compensazione è dunque infondata e – revocato il decreto ingiuntivo – dovrà essere pronunciata condanna al pagamento nei confronti di “A S.r.l.”, con l'aggiunta degli interessi legali (art. 5 d. legisl. n° 231 del 2002) dalle scadenze indicate nelle fatture (29.6.2005, 30.7.2005 e 29.8.2005) al saldo.

Per quanto riguarda, infine, l'abuso del logo del consorzio e

l'indebita spendita al pubblico di una qualità di consorziato non più posseduta, la circostanza è sostanzialmente pacifica, ma limitata al ritardato aggiornamento del sito *web* di "B S.n.c. di C & C.". In mancanza di offerta di prova sia di altri episodi che di elementi di fatto da cui desumere una qualche conseguenza dannosa per l'attrice-opponente, anche da liquidare in via equitativa, la domanda di condanna al risarcimento dei danni non può essere accolta.

Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della convenuta-opposta (anche sulle estenuanti eccezioni in rito) per due terzi e vengono compensate per un terzo. La liquidazione segue in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

#### **P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n° 6998/07 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione notificato il 15.12.2007, da "A S.r.l." contro "B S.n.c. di C & C.", così decide:

1. respinta ogni altra domanda ed eccezione, in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n° 2171/06 e condanna l'attrice-opponente "A S.r.l." al pagamento, in favore della convenuta-opposta "B S.n.c. di C & C.", della somma

capitale di € 9.762,32#, con l'aggiunta degli interessi legali (art. 5 d. legisl. n° 231 del 2002) dalle scadenze indicate nelle fatture (29.6.2005 su € 1.481,44#, 30.7.2005 su € 6.604,97#, 29.8.2005 su € 1.675,91#) al saldo;

2. condanna la convenuta-opposta al pagamento, in favore dell'attrice-opponente, di due terzi delle spese di lite, quota che liquida – d'ufficio, in mancanza di nota – in risultanti € 2.925#, di cui € 160# per spese, 1.240# per diritti, € 1.360# per onorari ed € 325# per rimborso forfetario, dichiarando compensato il restante terzo;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

*Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 21.12.2007.*

Il Presidente.

Il Giudice estensore.

Depositato in cancelleria il

Il Cancelliere.